

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

REP. _____

L'anno duemilaventisei Il giorno _____ del mese di _____,
presso la sede municipale, in Casalgrande, P.zza Martiri della Libertà n. 1

TRA

Spalletti Trivelli Gallarati Scotti Giuseppe nato a Milano il 17/04/58,
residente in Via Franceschini, 11 S. Donnino di Liguria, Casalgrande (RE),
CF: SPLGPP58D17F205U, in qualità di l.r.p.t. della soc. Agricola Villa
San Donnino srl, con sede in via Manzoni n. 30 – 20121 Milano(MI), di
seguito indicato come Comodante e/o proprietario;

E

Dott.ssa Margherita Mammi nata a Sassuolo (MO) il 15/03/1973 CF:
MMMMGH73C55I462X, che dichiara di intervenire nel presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CA-
SALGRANDE (RE), codice fiscale e partita IVA 00284720356, che rap-
presenta, nella sua qualità di Responsabile del settore "Vita della Comuni-
tà", in forza del decreto del Sindaco del 31/07/2024 n. 16, di seguito indi-
cato come Comodatario;

PREMESSO che

- l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene il turismo sul proprio territorio e, a tal fine, intende valorizzare i beni culturali e paesaggistici dello stesso, offrendo un'ampia e diversificata gamma di opportunità di fruizione, avvalendosi della cooperazione con soggetti diversi;
- l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene l'attività culturale

all'aperto e le attività volte al benessere e alla salute della persona, avvalendosi della cooperazione con soggetti diversi;

- Villa Spalletti è un elemento di forte richiamo turistico per il territorio, dal grande valore storico, culturale, paesaggistico e botanico, adatto ad ospitare cerimonie, eventi culturali, visite scolastiche e/o turistiche, eventi sportivi e diretti al benessere e alla salute;

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere il sito mediante l'organizzazione di eventi e manifestazioni che favoriscano la visibilità della villa e del suo parco, facendone conoscere la valenza botanica, paesaggistica ed ecologico-ambientale, al fine di promuovere la Villa e conseguentemente il turismo sul territorio;

- la proprietà ha interesse a che la villa, il suo parco ed i servizi che la stessa può offrire al pubblico abbiano la più ampia visibilità;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è l'uso in comodato gratuito dell'immobile denominato "parco di Villa Spalletti" sito in S. Donnino di Liguria, Casalgrande (RE) , Via Franceschini, 11, individuato alla mappa catastale foglio 1, particella 74 (parte), nei limiti della mappa allegata al presente contratto che ne costituisce parte integrante, allo scopo di riservare **n. 6** giornate per l'anno corrente a favore dell'Amministrazione Comunale di Casalgrande

per la realizzazione di eventi ed attività con finalità culturali, formative, e per la diffusione dei corretti stili di vita e per il benessere e la salute, giornate che devono essere concordate tra le parti.

Nel computo delle predette giornate non devono includersi le giornate necessarie all'allestimento e al disallestimento degli eventi/manifestazione, le quali dovranno essere concordate con la proprietà.

Art. 3 – Descrizione delle aree/locali in comodato d'uso

Le aree oggetto del presente comodato, limitatamente alla mappa allegata, sono ascrivibili alle seguenti:

- la corte, limitatamente alle aree scoperte;
- il giardino, nelle parti specificate nella mappa allegata;
- area in ghiaia adibita a parcheggio per gli addetti ai lavori e disabili in occasione di eventi e attività organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- area verde adibita a parcheggio esterno sito in via Franceschini per i visitatori e/o spettatori;
- eventuali spazi per logistica e servizi igienici;

Art. 4 - Destinazione d'uso.

L'immobile oggetto del presente comodato dovrà essere utilizzato dal Comune esclusivamente per lo svolgimento di attività ed eventi per le finalità predette, organizzati dall'Amministrazione Comunale, programmati compatibilmente con le esigenze dei proprietari. Non è consentita una cessione del presente contratto o un subcomodato.

2. Tenuto conto delle richieste di aumentare il numero degli spettatori, formulate dai soggetti proponenti gli eventi di maggiore richiamo e afflusso,

al fine di rendere possibile l'allestimento degli stessi nel sito de quo, le parti concordano che gli eventi di cui all'art. 2 potranno avere un numero di partecipanti non superiore a 400 se organizzati nel cortile interno, e non superiore a 450 se organizzati nel parco.

Art. 5 - Decorrenza e durata.

Il presente comodato decorre dalla sottoscrizione dell'atto ed avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del presente accordo. Non è ammesso il rinnovo. Le giornate di cui all'art. 2 dovranno essere concordate per iscritto con il comodante, con anticipo di due mesi.

Al termine di ogni utilizzo i locali e aree dovranno essere restituiti al Comodante liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali e aree, il Comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che l'Utilizzatore provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

Art. 6 – Obblighi in capo alle parti

Il Comodante si impegna a consegnare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ordinaria cura e pulizia dei luoghi, consentendo l'accesso nei luoghi individuati all'art. 3, agli operatori comunali, ad addetti e fornitori incaricati, ove gli stessi ne abbiano ragione (sopralluoghi, allestimenti, ecc...), nonché agli spettatori e/o visitatori, nelle giornate di cui all'art. 2.

Il Proprietario garantisce l'area adibita a parcheggio per il pubblico durante

le iniziative secondo le indicazioni fornite dalla stessa proprietà.

Il proprietario, inoltre, concede la liberatoria e autorizza l'amministrazione comunale, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini della Villa e del Parco, sul sito e sui social, nonché su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale, esclusivamente per le finalità degli eventi di cui al presente contratto.

Il comodatario riceve l'immobile nello stato in cui si trova e dichiara di accettarlo senza alcuna osservazione eccezione o richiesta di alcun tipo.

Il comodatario esenta, inoltre, la proprietà da qualsivoglia richiesta di danni per qualsiasi motivo e manleva totalmente la proprietà per qualsivoglia richiesta di danni da terzi a qualsivoglia titolo. Nelle giornate di cui all'art. 2, per gli spazi individuati all'art. 3. Il comodatario dovrà garantire la vigilanza con personale adeguato durante le manifestazioni di pubblico spettacolo. Gli operatori dovranno essere dotati di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di componente squadra di vigilanza antincendio rilasciato dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile-Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia.

Il Comodatario si impegna a farsi carico di:

- organizzazione, gestione e vigilanza delle attività e degli eventi (montaggio e smontaggio palco, posizionamento sedie, gestione delle prenotazioni

e dell'infopoint, campagna comunicativa, ...), nel rispetto della normativa vigente;

- presidio delle aree utilizzate durante le attività e gli eventi;
- piano della sicurezza;
- pulizia degli spazi al termine dell'evento;

Si impegna altresì a consegnare la copia delle polizze assicurative stipulate dall'Amministrazione Comunale a copertura di tutti i rischi.

L'Utilizzatore non è tenuto al versamento di alcun corrispettivo.

Art. 7 - Foro competente

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra le parti.

Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui al punto precedente, competente in via esclusiva a conoscere delle controversie è il Foro di Reggio Emilia.

Art. 8 – Oneri contrattuali

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il presente contratto di comodato è soggetto a registrazione a tassa fissa;

Art. 9 - Rinvio alla normativa vigente

Le parti fanno espresso rinvio per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, alle normative vigenti in materia.

Ai sensi del Regolamento Ue 679/2016, con la sottoscrizione del presente contratto, il comodante consente il trattamento dei suoi dati personali che verranno utilizzati dal Comune per l'esecuzione del presente atto.

p. il Comune di Casalgrande (RE)

La Responsabile del Settore “Vita della comunità”

Dott.ssa Margherita Mammi

p. soc. Agricola Villa San Donnino srl

Spalletti Trivelli Gallarati Scotti Giuseppe
